

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 30 ottobre 2002

relativa all'aiuto di Stato concesso dalla Germania a favore della raffineria Leuna 2000

[notificata con il numero C(2002) 4038]

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2003/281/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 88, paragrafo 2, primo comma,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 62, paragrafo 1, lettera a),

dopo avere invitato gli interessati a presentare le loro osservazioni conformemente ai detti articoli ⁽¹⁾ e viste le osservazioni trasmesse,

considerando quanto segue:

(3) La Commissione ha ricevuto osservazioni da parte di quattro interessati e le ha trasmesse il 6 marzo 1998 alla Germania affinché quest'ultima potesse rispondere. La Germania ha presentato le sue osservazioni al riguardo con lettere dell'8 aprile 1998 e del 15 maggio 1998.

(4) Il 17 febbraio 1999 la Commissione ha deciso di ingiungere alla Germania di fornirle ulteriori informazioni.

(5) La Commissione ha scritto al governo tedesco in data 19 agosto 1997, 4 febbraio 1998, 6 marzo 1998, 7 aprile 1998, 26 maggio 1998, 29 maggio 1998, 23 giugno 1998, 15 luglio 1998, 29 luglio 1998, 16 settembre 1998, 17 settembre 1998, 28 gennaio 1999, 17 marzo 1999, 22 marzo 1999, 29 aprile 1999, 15 maggio 1999, 29 giugno 1999, 31 ottobre 2000 e 27 novembre 2000.

I. PROCEDIMENTO

(1) Con lettera del 19 agosto 1997 registrata con il numero SG (97) D/7156 la Commissione ha notificato alla Germania la sua decisione del 23 luglio 1997 di avviare il procedimento di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE in merito all'aiuto concesso alla raffineria Leuna 2000 (Sassonia-Anhalt).

(2) La decisione della Commissione di avviare il procedimento è stata pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* ⁽²⁾ e la Commissione ha invitato le parti interessate a trasmetterle le loro osservazioni sulla misura in questione.

(6) La Commissione ha scritto a Elf in data 31 luglio 1998, 16 settembre 1998, 23 settembre 1998, 4 gennaio 1999, 15 gennaio 1999, 4 febbraio 1999, 24 febbraio 1999, 13 ottobre 1999, 21 gennaio 2002 e 11 aprile 2002.

(7) La Commissione ha ricevuto dalla Germania lettere datate 5 settembre 1997, 18 settembre 1997, 6 novembre 1997, 11 febbraio 1998, 9 marzo 1998, 8 aprile 1998, 24 aprile 1998, 15 maggio 1998, 19 agosto 1998, 4 novembre 1998, 20 dicembre 1998, 15 dicembre 1998, 16 gennaio 1999, 27 gennaio 1999, 8 marzo 1999, 9 marzo 1999, 16 marzo 1999, 16 aprile 1999, 27 aprile 1999, 10 maggio 1999, 31 maggio 1999, 2 giugno 1999, 10 giugno 1999, 26 giugno 1999, 2 luglio 1999, 28 settembre 1999, 6 novembre 2001, 22 febbraio 2002 e 17 luglio 2002.

⁽¹⁾ GU C 394 del 30.12.1997, pag. 14.

⁽²⁾ Cfr. la nota 1.

- (8) Elf o i suoi rappresentanti hanno scritto alla Commissione il 31 luglio 1998, 24 agosto 1998, 12 novembre 1998, 1 dicembre 1998, 11 dicembre 1998, 5 gennaio 1999, 26 gennaio 1999, 27 gennaio 1999, 3 giugno 1999, 7 giugno 1999, 18 ottobre 2000, 26 novembre 2001, 12 dicembre 2001, 18 dicembre 2001, 30 gennaio 2002, 22 aprile 2002 e il 28 maggio 2002.
- (9) Inoltre si sono svolti vari colloqui tra la Commissione e le imprese interessate.

II. DESCRIZIONE DELL'AIUTO

- (10) Attualmente Mitteldeutsche Erdöl-Raffinerie GmbH Leuna (in appresso «Mider») di Leuna (Spergau) ha una capacità di 10 milioni di tonnellate di petrolio greggio all'anno. Il petrolio greggio arriva direttamente attraverso una condotta dalla Russia e/o da Rostock e/o da Danzica. Secondo le informazioni fornite dall'impresa questa impiega circa 2 550 dipendenti ed i suoi principali prodotti sono la benzina, il gasolio, la nafta, il cherosene e il metanolo.
- (11) Il presente caso risale alle decisioni della Commissione del 30 giugno 1993 (aiuto n. N 109/93 e NN 11/93) ⁽³⁾ e del 25 ottobre 1994 (aiuto n. N 543/94) che riguardavano un pacchetto di aiuti da versare al Treuhandanstalt, l'organismo originariamente incaricato della privatizzazione delle imprese della Germania est, predecessore del Bundesanstalt für vereinigungsbedingte Sonderaufgaben (BvS). Questi aiuti dovevano essere concessi a Elf ⁽⁴⁾/Mider nel quadro della privatizzazione e della ristrutturazione delle raffinerie Zeitz/Leuna e della rete di distributori di benzina Minol. Elf ha costituito nel 1992 Mider come sua controllata al 100 % per costruire la nuova raffineria Leuna 2000.
- (12) La privatizzazione e la costruzione dei nuovi impianti facevano parte del piano per ristrutturare i vecchi impianti chimici di Leuna. Con la decisione del giugno 1993 la Commissione ha in particolare deciso di non sollevare obiezioni nei confronti dell'aiuto all'investimento di 749,3 milioni di EUR (1 465,5 milioni di DEM) destinato alla costruzione della nuova raffineria. Nel novembre 1994 ha approvato un ulteriore aiuto di 20,5 milioni di EUR (40 milioni di DEM) per altri investimenti dell'importo di 102,3 milioni di EUR (200 milioni di DEM).
- (13) La maggior parte degli aiuti è stata concessa nel quadro di vari regimi di aiuti regionali autorizzati dalla Commissione. Inizialmente l'investimento per la costruzione della nuova raffineria era stato stimato in 2 301 milioni
- di EUR (4 500 milioni di DEM), corrispondente a un'intensità lorda dell'aiuto del 32,56 %. Il totale degli aiuti all'investimento autorizzati ammontava a 769,7 milioni di EUR (1 505,5 milioni di DEM) per un investimento totale di 2 403,1 milioni di EUR (4 700 milioni di DEM). L'intensità lorda dell'aiuto ammontava al 32 % per tutto il progetto ed era quindi inferiore al limite massimo del 35 % autorizzato per le imprese di grandi dimensioni nei nuovi Länder.
- (14) La parte più importante del progetto complessivo era la costruzione degli impianti di raffinazione. Per tale costruzione Mider ha concluso con l'impresa comune TLT (costituita dal consorzio Thyssen-Lurgi-Technip) un contratto a prezzo fisso con consegna chiavi in mano denominato «contratto forfettario EPC» [«lump-sum turnkey EPC ⁽⁵⁾ contract»]. Il prezzo stabilito con il consorzio TLT per la costruzione dell'impianto era di 1 692,4 milioni di EUR (3 310 milioni di DEM). Le altre spese riguardavano la preparazione del progetto, l'infrastruttura necessaria e la messa in funzione dell'impianto.
- (15) Nel 1997 nel quadro dei suoi obblighi in materia di vigilanza la Germania ha trasmesso alla Commissione una relazione su uno studio realizzato per il BvS dalla società di consulenza Solomon Associates Ltd nel 1996. Tale relazione doveva permettere di fissare il prezzo d'acquisto delle quote della nuova raffineria. Il 30 aprile 1994 con un protocollo d'accordo la BvS concedeva a Elf/Mider un'opzione di vendita sulle quote Mider che avrebbe permesso al BvS di entrare nel progetto su richiesta di Elf/Mider ⁽⁶⁾.
- (16) Lo studio Solomon giungeva inizialmente alla conclusione che i costi indicati da Elf, sui quali si basavano le decisioni della Commissione, erano chiaramente superiori ai normali costi di costruzione di un impianto comparabile. Solomon ha calcolato i costi applicando un metodo statistico ad un impianto teorico.
- (17) La relazione Solomon calcolava in 1 207 milioni di EUR (2 400 milioni di DEM) il costo normale di un contratto EPC. La differenza tra l'importo calcolato da Solomon e il costo calcolato sulla base del contratto EPC ammontava a 340 milioni di EUR (665 milioni di DEM) considerando gli adeguamenti operati da Solomon ⁽⁷⁾.

⁽⁵⁾ Engineering, Planning and Construction (Ingegneria, pianificazione e costruzione).

⁽⁶⁾ Il protocollo d'accordo e la corrispondente opzione di vendita sono stati oggetto della decisione della Commissione del 2 febbraio 2000 sul cosiddetto «accordo di transazione» (N94/98) tra il BvS, il Land Sassonia-Anhalt e Elf/Mider. Esso viene descritto nella sezione VII della presente decisione.

⁽⁷⁾ Nella decisione di avviare il procedimento la Commissione ha indicato un importo di 460,2 milioni di EUR (900 milioni di DEM); non ha tuttavia tenuto conto degli adeguamenti di Solomon che rappresentavano una somma di 235 milioni di DEM e riducevano la differenza.

⁽³⁾ GU C 214 del 7.8.1993.

⁽⁴⁾ Elf nel frattempo è divenuta parte di Total Fina Elf SA.

III. MOTIVI DELL'AVVIO DEL PROCEDIMENTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 88, PARAGRAFO 2

- (18) Quando la Commissione ha avviato il procedimento ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE, ha espresso dubbi in merito all'applicazione delle sue decisioni d'autorizzazione iniziali e alle informazioni sulle quali esse si erano basate. Di conseguenza la Commissione ha anche espresso dubbi in merito alla legalità degli aiuti. In particolare la Commissione ha ritenuto che le informazioni fornite dalla Germania non fossero sufficienti per dissipare i suoi dubbi sul costo reale della costruzione di Leuna 2000 e sui mezzi effettivamente investiti da Elf/Mider ⁽⁸⁾.
- (19) La Commissione riteneva che le informazioni ottenute fino ad allora non permettessero di giustificare il divario tra il costo dell'investimento stimato da Elf e il prezzo calcolato da Solomon.
- (20) La fissazione di un importo troppo elevato per il costo dell'investimento ammissibile all'aiuto avrebbe potuto determinare un importo d'aiuto superiore a quello strettamente necessario per l'esecuzione del progetto. Ciò sarebbe stato contrario al principio della necessità dell'aiuto.
- (21) Inoltre era possibile che fosse stata superata l'intensità d'aiuto autorizzata per gli aiuti all'investimento in questo settore. Se la Commissione dovesse constatare che l'aiuto è stato applicato in modo abusivo, sarebbe tenuta ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE ad imporre allo Stato membro, mediante decisione, di annullare l'aiuto o di modificarlo entro il termine da essa fissato.

IV. OSSERVAZIONI DELLE PARTI INTERESSATE

- (22) Dopo aver avviato il procedimento formale d'indagine la Commissione ha ricevuto osservazioni da parte di quattro imprese interessate tra cui Elf/Mider.
- (23) Un concorrente del settore degli oli minerali ha richiamato l'attenzione sugli effetti negativi che il progetto Leuna produrrebbe per la concorrenza nel suddetto settore. Altre osservazioni sono state presentate dal Regno Unito che si è mostrato preoccupato per l'eventuale superamento del limite massimo per gli aiuti a finalità regionale e che ha anche segnalato, considerando in particolare le capacità europee di raffinazione, le conse-

guenze negative che l'aiuto produrrebbe per la concorrenza nel settore degli oli minerali e per i concorrenti britannici. La Commissione ha inoltre ricevuto la lettera di un consorzio di due imprese russe desiderose di acquisire una partecipazione in Mider che hanno contestato la dichiarazione contenuta nella decisione d'avvio del procedimento secondo cui esse avrebbero rinunciato al previsto acquisto della partecipazione. Le imprese russe hanno dichiarato che il consorzio era pronto a pagare un prezzo corrispondente all'importo che doveva versare il BvS conformemente all'opzione di vendita per le quote Mider.

- (24) Le osservazioni di Elf/Mider riguardano gli aspetti procedurali dell'avvio del procedimento nonché aspetti sostanziali. Per quanto riguarda il procedimento Elf/Mider ha dichiarato che nel caso dei regimi di aiuti esistenti la competenza della Commissione si limita alla verifica del rispetto delle decisioni iniziali e che tale verifica non deve portare a un completo riesame degli aiuti esistenti e della loro compatibilità con il mercato comune. Inoltre secondo Elf/Mider nel caso di specie l'avvio del procedimento d'indagine non è giustificato poiché si basa principalmente sulla relazione Solomon. Elf/Mider sostiene che tale relazione ha un altro scopo, cioè la valutazione delle quote di Mider che BvS potrebbe acquisire. L'approccio di Solomon consisterebbe, secondo Elf/Mider, in una valutazione soggettiva della questione volta ad accertare se il costo della costruzione è giustificato o ragionevole sulla base di quanto un'altra impresa petrolifera sarebbe disposta ad investire. Secondo Elf/Mider questa valutazione non ha quindi alcun legame con il costo effettivamente affrontato da Mider e dà quindi un risultato inferiore a quest'ultimo. L'ultima osservazione d'ordine procedurale riguarda il testo della decisione della Commissione di avviare il procedimento a norma dell'articolo 88, paragrafo 2: la relativa comunicazione della Commissione mancherebbe di chiarezza e sarebbe in parte contraddittoria.
- (25) Per quanto riguarda le osservazioni di tipo sostanziale Elf/Mider mira a dimostrare che le informazioni in base alle quali la Commissione ha adottato le decisioni iniziali relative agli aiuti di Stato per la raffineria Leuna 2000 erano esatte e che gli investimenti sono stati effettuati come previsto. Inoltre i regimi di aiuti a finalità regionale sarebbero stati gestiti correttamente e non sarebbero stati superati né l'importo dell'aiuto né l'intensità dell'aiuto approvati dalla Commissione.
- (26) Elf/Mider dichiara inoltre che le condizioni dell'opzione di vendita sulle quote Mider previste nel protocollo d'accordo del 1994 non possono essere oggetto del presente procedimento. Secondo Elf/Mider, infatti, l'opzione di vendita faceva già parte dell'accordo di transazione firmato il 30 dicembre 1997 tra Elf e BvS che è oggetto di un procedimento specifico (N 94/98). Di conseguenza, le questioni relative al protocollo di accordo e all'opzione di vendita non sarebbero rilevanti per il presente procedimento.

⁽⁸⁾ Nella decisione di avviare il procedimento la Commissione ha anche chiesto informazioni sul contratto di opzione di vendita che doveva essere esaminato in una data successiva.

V. OSSERVAZIONI DELLA GERMANIA

- (27) La Germania ha fornito informazioni sugli effettivi costi di costruzione e ha dato spiegazioni per giustificare le spese supplementari. La Germania ha inoltre sostenuto che il prezzo forfettario fisso era giustificato perché la raffineria doveva essere costruita in tempi rapidi e dovevano essere integrati nel calcolo fattori imprevedibili.

VI. STUDIO DI ESPERTI — INGIUNZIONE A FORNIRE INFORMAZIONI

- (28) Nel corso dell'indagine la Commissione ha commissionato uno studio indipendente allo scopo di verificare il costo della costruzione della raffineria. Ha affidato questo studio nel luglio 1998 alla società milanese Parpinelli Tecnon, un'impresa del gruppo Tecnon Consulting. Questi consulenti esterni sono stati incaricati di verificare se l'aiuto concesso dalla Germania per la costruzione della nuova raffineria petrolchimica di Leuna fosse stato utilizzato nel rispetto delle decisioni di autorizzazione della Commissione. Lo studio di Tecnon era incentrato su due principali questioni. Si trattava in primo luogo di determinare il valore della raffineria e del contratto di costruzione stipulato tra Elf/Mider e il consorzio TLT e in secondo luogo di verificare i pagamenti effettivi per tutto il progetto e compararli con il piano iniziale sul quale la Commissione aveva fondato la sua decisione.
- (29) Nel gennaio 1999 Tecnon ha consegnato una relazione intermedia che ha confermato che il totale dei costi ammissibili del progetto d'investimento era di circa 2 403,1 milioni di EUR (4 700 milioni di DEM)⁽⁹⁾ come previsto dalla Commissione nelle decisioni iniziali. Tale importo comprendeva 1 730,7 milioni di EUR (3 385 milioni di DEM) da versare al consorzio TLT per la costruzione della raffineria commissionatagli da Elf/Mider con il contratto EPC chiavi in mano.
- (30) Tecnon ha avuto libero accesso ai dati contabili e finanziari di Elf/Mider relativi alla costruzione di Leuna 2000. In compenso Tecnon non aveva accesso ai documenti di TLT e ad altri dati che non riguardavano direttamente lo studio.
- (31) Dato che Tecnon non disponeva di informazioni sulle offerte dei fornitori e sulle fatture dei subappaltatori ha calcolato il prezzo di mercato del contratto EPC e dell'investimento attraverso dati relativi ad altri progetti di raffinerie. Tecnon ha dichiarato che questo metodo corrispondeva fondamentalmente a quello che Solomon

aveva precedentemente utilizzato per la valutazione del contratto EPC, con gli opportuni adattamenti per l'impianto in questione.

- (32) Secondo la valutazione effettuata sulla base degli elementi in possesso di Tecnon le somme pagate da Elf/Mider a TLT nell'ambito del contratto EPC e di altri ordini hanno superato di 700 milioni di DEM il valore di mercato dei prodotti e servizi in questione; ciò è in linea con la stima effettuata da Solomon. Per quanto riguarda i pagamenti di Elf/Mider lo studio ha concluso tuttavia che secondo i documenti disponibili Elf/Mider ha effettivamente pagato le somme indicate. Si è constatato inoltre che i fornitori hanno percepito le somme che avevano fatturato e che gli investimenti erano conformi al contratto TLT modificato nel 1994. Tecnon ha inoltre segnalato che le modifiche apportate al contratto durante la costruzione possono essere considerate normali per un progetto di tale natura ed ampiezza.
- (33) La Germania e Elf/Mider hanno contestato i risultati dello studio e il metodo utilizzato. La loro principale obiezione è stata che la relazione Tecnon, così come la relazione Solomon⁽¹⁰⁾, si basava su stime del valore di mercato e non sui costi effettivi di costruzione della raffineria. In particolare, lo studio non avrebbe tenuto conto delle circostanze particolari del progetto Leuna 2000. Le critiche hanno riguardato la stima del valore di mercato, l'esattezza dell'analisi e il fatto che non era stata esaminata una serie di aspetti particolari che giustificavano i costi supplementari. Si trattava in particolare delle norme ambientali più rigorose applicabili a Elf/Mider, delle condizioni del vecchio impianto di Leuna e di altri costi imprevisi.
- (34) La Commissione ha continuato a nutrire seri dubbi sulla credibilità e sulla completezza delle informazioni fornite dalla Germania. Secondo le conclusioni dello studio degli esperti il prezzo pagato da Elf/Mider per la costruzione della raffineria era eccessivo e quindi l'aiuto non si limitava al minimo strettamente necessario. Inoltre la Commissione era convinta che non le fossero ancora stati forniti documenti essenziali. Per poter valutare in maniera incontestabile se gli aiuti erano stati utilizzati abusivamente la Commissione doveva poter avere accesso ai documenti finanziari di TLT e ai suoi documenti relativi al mercato, in particolare alle offerte dei fornitori e alle fatture reali dei subappaltatori.
- (35) Con decisione del 17 febbraio 1999 la Commissione ha chiesto alla Germania di consegnarle le offerte dei fornitori, ottenute da TLT all'epoca in cui era stato redatto il

⁽⁹⁾ I costi totali reali per la costruzione ammontavano a 2 607,6 milioni di EUR (5 100 milioni di DEM), compresi gli interessi.

⁽¹⁰⁾ Nel novembre 1998 Solomon ha presentato una seconda rielaborazione della relazione commissionata dal BvS in cui l'importo stimato era stato elevato cosicché la differenza tra Solomon e TLT ammontava a solo 181,5 milioni di EUR (355 milioni di DEM) invece dei 340,1 milioni di EUR (665 milioni di DEM) iniziali.

contratto EPC, che TLT aveva utilizzato per fissare il prezzo del contratto. Inoltre sono stati chiesti alla Germania documenti giustificativi dei prezzi pagati da TLT a subappaltatori per alcuni lavori e le fatture corrispondenti. Infine la Germania doveva trasmettere dettagliati prospetti dei conti e dei bilanci di TLT.

(36) TLT si è dichiarata disposta a trasmettere questi documenti e Tecnon ha realizzato uno studio complementare in cui questo materiale complementare è stato classificato e analizzato. I consulenti hanno ritenuto che i documenti presentati fossero completi e che tutte le informazioni richieste nell'ingiunzione fossero state trasmesse. Nell'agosto 1999 Tecnon ha trasmesso una versione definitiva della sua relazione sulla base delle nuove informazioni di TLT.

(37) Nella versione definitiva Tecnon constatava che la differenza di 357,9 milioni di EUR (700 milioni di DEM) nel calcolo del costo era stata chiarita in maniera credibile e sembrava giustificata dalla specificità dell'impianto di Leuna. I costi supplementari di 400 milioni di DEM, dovuti a un aumento del fabbisogno di materiali e di costruzioni, sono stati esaminati principalmente a partire da dati finanziari verificati ⁽¹¹⁾. Tali costi si spiegavano con l'alto costo di sviluppo dell'infrastruttura, dovuto a numerosi fattori, fra i quali la necessità di rispettare la legislazione tedesca, in particolare quella in materia di tutela dell'ambiente. L'impresa ha realmente dovuto affrontare tali costi. Essi si riferiscono a contratti stipulati con terzi, i subappaltatori, a seguito di offerte presentate in un mercato equo e concorrenziale. L'aumento di 100 milioni di DEM dei costi di engineering si spiega con il fatto che il tasso uomo-ora era più elevato rispetto ai dati interni di Tecnon. Tenuto conto della struttura concorrenziale del consorzio TLT, Tecnon non aveva alcuna ragione di dubitare dei tassi di TLT. Infatti la ripartizione dei ricavi tra i tre partner del consorzio era la seguente: Technip e Lurgi percepivano i ricavi dei servizi di engineering mentre la parte di Thyssen corrispondeva soprattutto ad una percentuale dell'utile netto. Per tale ragione Thyssen aveva interesse a controllare i costi effettivi di engineering. Altri 300 milioni di DEM di costi di engineering sono imputabili a un superamento delle spese. Sulla base della sua analisi Tecnon ha giudicato che la spiegazione di TLT fosse plausibile dal punto di vista metodologico. Il superamento delle spese è stato causato da diversi fattori e in particolare dalla sottovalutazione degli effetti della nuova regolamentazione in materia di pressione per le condotte, della complessità dei sistemi, del cambiamento del personale di Mider e dei numerosi fallimenti dei fornitori.

(38) Tecnon ha sostenuto che era sufficientemente dimostrato che la differenza tra le cifre comunicate e la sua

stima si situava probabilmente al di sotto del margine di errore della sua analisi, pari al $\pm 20\%$, ed era imputabile a costi supplementari che TLT non aveva previsto al momento della redazione del bilancio. Secondo Tecnon questi costi sono difficili da determinare senza una conoscenza diretta delle trattative che si svolgono tra i fornitori e gli enti locali, territoriali e federali durante la fase della costruzione. Tecnon è stato in grado di confermare che i costi più elevati che aveva verificato attraverso l'analisi erano stati realmente sostenuti da TLT e che l'utile indicato per TLT in questo progetto non era anormalmente elevato, tenuto conto dei rischi assunti dal consorzio.

VII. DECISIONI DELLA COMMISSIONE IN RELAZIONE AL CASO DI SPECIE

(39) Due decisioni della Commissione, che riguardano anch'esse il progetto Leuna 2000, vanno citate nel quadro della presente valutazione. Si tratta da un lato della decisione della Commissione del 1° ottobre 1997 ⁽¹²⁾ di non autorizzare la proroga del premio fiscale agli investimenti (C 28/96). Tale legge costituiva la base giuridica della concessione di un premio fiscale all'investimento di 184,1 milioni di EUR (360 milioni di DEM) che doveva coprire l'8% dei costi d'investimento della raffineria. A seguito di tale decisione l'aiuto già concesso a Elf/Mider è diventato illegale e incompatibile con il mercato comune, ma gli investitori hanno nel frattempo rimborsato quanto percepito. Elf/Mider ha promosso dinanzi al Tribunale di primo grado un ricorso d'annullamento di questa decisione (causa T-9/98). Il 22 novembre 2001 il Tribunale ha annullato la decisione della Commissione ⁽¹³⁾ per quanto riguardava la situazione della ricorrente. La Commissione tratterà separatamente gli effetti di questa sentenza del Tribunale di primo grado. La sentenza non porterà tuttavia alla concessione di aiuti supplementari a Elf/Mider (cfr. a tale proposito i punti 31 e 37 della sentenza della causa T-9/98).

(40) Nell'altro caso (N 94/98) connesso al caso di specie la Commissione ha autorizzato con decisione del 2 febbraio 2000 un accordo di transazione firmato il 30 dicembre 1997 tra BvS, Land Sassonia-Anhalt ed Elf/Mider nel quale la Germania riconosceva la fondatezza di una richiesta di indennizzo di Elf/Mider di 184,1 milioni di EUR (360 milioni di DEM). Il contributo del BvS doveva in particolare consentire di compensare una richiesta derivante dal mancato rispetto del protocollo d'accordo sull'opzione di vendita concluso il 30 aprile 1994 tra le due parti. Inoltre questo accordo di transa-

⁽¹¹⁾ È stato constatato che revisori dei conti indipendenti avevano verificato i dati finanziari e i dati dei costi. Le loro relazioni sono state rese disponibili. Ad esempio la Commissione ha avuto accesso ai dati dei costi certificati da KPMG.

⁽¹²⁾ GU L 73 del 12.3.1998.

⁽¹³⁾ Mitteldeutsche Erdöl-Raffinerie/Commissione, Racc. 2001, pag. II-3367.

zione prevedeva espressamente che Elf/Mider fosse obbligata a rimborsare al BvS le somme superiori a 184,1 milioni di EUR (360 milioni di DEM) che avesse eventualmente percepito come premio fiscale all'investimento dell'8 %.

- (41) La Commissione ha ritenuto che la somma di 122,7 milioni di EUR (240 milioni di DEM) che il BvS doveva versare non costituisca aiuto. D'altro canto il saldo di 61,4 milioni di EUR (120 milioni di DEM) che il Land Sassonia-Anhalt doveva versare come indennizzo per la mancata riscossione del premio fiscale previsto dalla legge sui premi fiscali agli investimenti è stato considerato un aiuto. Nella decisione la Commissione ha tuttavia dichiarato che tale aiuto era compatibile con le norme comunitarie in materia di aiuti di Stato. La Germania si è impegnata a non versare questa somma direttamente al beneficiario ma a depositarla su un altro conto (conto bloccato) dove sarebbe rimasta fino all'adozione della decisione finale sul presente caso.

VIII. VALUTAZIONE DELL'AIUTO

- (42) Secondo le informazioni trasmesse dalla Germania, i costi totali di investimento ammissibili per la raffineria ammontano a 2 403,1 milioni di EUR (4 700 milioni di DEM). Gli esperti della Commissione hanno verificato tali informazioni e non hanno riscontrato alcun indizio che induca a concludere che tali costi ammissibili siano stati sopravvalutati. Del resto tale importo è stato confermato da una relazione delle autorità del Land Sassonia-Anhalt («Verwendungsnachweisprüfung»). Inizialmente gli aiuti all'investimento ammontavano a 769,7 milioni di EUR (1 505,5 milioni di DEM). L'intensità d'aiuto del progetto era pari al 32 % e quindi inferiore al limite massimo del 35 %. Il progetto non ha beneficiato di contributi dai fondi strutturali comunitari.
- (43) Finora l'aiuto per la costruzione della raffineria ammonta a 585,7 milioni di EUR (1 145,5 milioni di DEM). Tale importo corrisponde a quello inizialmente autorizzato dalla Commissione una volta detratti i 360 milioni di DEM a seguito della decisione negativa sulla legge sui premi fiscali agli investimenti. Se a tale somma si aggiungessero i 61,4 milioni di EUR (120 milioni di DEM) depositati sul conto bloccato a seguito della decisione sull'accordo di transazione l'aiuto concesso per il progetto ammonterebbe a 647 milioni di euro (1 265,5 milioni di DEM).
- (44) Dato che i costi di investimento ammissibili per il progetto ammontano a 2 403,1 milioni di EUR (4 700 milioni di DEM) e che l'aiuto ammonta a 647 milioni di EUR (1 265,5 milioni di DEM), l'intensità d'aiuto sarebbe pari al 26,9 %⁽¹⁴⁾. Le informazioni di cui dispone la Commissione che sono state sottoposte a verifica indicano che l'intensità d'aiuto per questo progetto sarebbe
- nettamente inferiore al limite massimo autorizzato per la regione Sassonia-Anhalt che è del 35 %. Secondo tali calcoli il limite massimo sarebbe superato soltanto se la Commissione determinasse che il costo di costruzione della raffineria è stato maggiorato di oltre 554,4 milioni di EUR (1 084,3 milioni di DEM)⁽¹⁵⁾.
- (45) Tale importo di 554,4 milioni di EUR è chiaramente superiore all'eventuale maggiorazione di 357,9 milioni di EUR (700 milioni di DEM) indicata nella relazione intermedia di Tecnon. Inoltre è chiaramente superiore alla differenza indicata nello studio Solomon che era alla base del presente esame. Le conclusioni della relazione finale di Tecnon, che si basa sui dati reali dell'impresa, non indicano alcuna maggiorazione dei costi.
- (46) È stato stabilito inoltre che i costi indicati erano giustificati e corrispondevano alle somme effettivamente pagate e attestate da Elf/Mider. Inoltre dalle indagini giudiziarie e parlamentari effettuate in Germania sulle spese sostenute per la raffineria Leuna 2000 non sono emerse né indicazioni erronee dei costi né utilizzazioni abusive degli aiuti di Stato. Infine la relazione della commissione di inchiesta parlamentare tedesca «Untersuchungsausschuss Parteispenden» pubblicata nel luglio 2002 non segnala alcuna utilizzazione abusiva di fondi nell'ambito della costruzione della raffineria.
- (47) Per quanto riguarda la relazione Solomon, il suo obiettivo era di calcolare il valore di mercato delle quote in previsione della loro eventuale cessione al BvS. Tale valutazione, che non doveva costituire una stima dei costi reali della costruzione della raffineria, si basava su stime e non su documenti concreti dell'impresa. Anche se i consulenti di Tecnon disponevano di informazioni dettagliate sulla raffineria di Leuna la loro relazione intermedia si basava anche su stime poiché non erano in possesso dei dati di mercato pertinenti utilizzati dal consorzio TLT per fissare i prezzi. Una volta che Tecnon ha potuto avere accesso a tali dati è stato possibile spiegare la differenza tra la prima analisi e gli effettivi costi di costruzione sulla base del contratto EPC. Tecnon è giunta alla conclusione che il divario tra i costi calcolati era spiegabile in maniera plausibile e all'interno del margine di errore della relazione.
- (48) Per quanto riguarda le osservazioni presentate da terzi sull'avvio del procedimento, la Commissione constata che non vi sono indizi che facciano ritenere che siano

⁽¹⁴⁾ Elf/Mider ha segnalato che a causa di modifiche della pianificazione finanziaria e tecnica del progetto questa percentuale sarebbe scesa a un livello situato tra il 22 % e il 24,3 %.

⁽¹⁵⁾ Tale calcolo si basa sulla differenza tra il 35 % di 4 700 milioni di DEM (1 645 milioni) e l'importo effettivamente concesso (1 265,5 milioni di DEM). La differenza tra questi due importi (379,5 milioni di DEM) rappresenta l'importo dell'aiuto che potrebbe teoricamente ancora essere accordato rispettando l'intensità d'aiuto del 35 %. Esso corrisponde ad una base di investimento ammissibile di 1 084,3 milioni di DEM.

stati concessi aiuti in misura superiore all'importo inizialmente autorizzato. Come è stato indicato sopra l'intensità dell'aiuto è nettamente inferiore al limite massimo autorizzato. Le condizioni dell'opzione di vendita per il BvS sono state trattate separatamente nella decisione relativa all'accordo di transazione del 2000.

IX. CONCLUSIONI

- (49) Dalle informazioni trasmesse e dall'analisi effettuata dalla Commissione nell'ambito del presente procedimento non è emerso alcun indizio che consenta di affermare che gli aiuti sono stati utilizzati in maniera abusiva. Non è stato possibile dimostrare che si siano superati i costi ammissibili o che siano stati concessi aiuti in misura superiore all'importo indicato nelle decisioni iniziali di autorizzazione del progetto d'investimento Leuna 2000. Le riserve che la Commissione nutrivava in merito alla compatibilità con l'articolo 87 del trattato CE e l'articolo 61 dell'accordo SEE dell'aiuto accordato a Elf/Mider sono state sciolte e il procedimento può essere chiuso.
- (50) Come è stato già indicato nella decisione relativa all'accordo di transazione, la Commissione non solleva obiezioni per quanto riguarda il pagamento della somma di 61,4 milioni di EUR (120 milioni di DEM) attualmente depositata in un conto bloccato⁽¹⁶⁾. Conformemente alle disposizioni di tale accordo di transazione gli importi superiori a 184,1 milioni di EUR (360 milioni di DEM) devono essere rimborsati al BvS.
- (51) Tuttavia, la decisione della Commissione di chiudere il procedimento di esame è subordinata alla condizione

che essa si riserva di riaprire l'indagine qualora venga a conoscenza di fatti nuovi che contraddicano le conclusioni del presente esame,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'aiuto di Stato che la Germania ha concesso in relazione alla costruzione della raffineria Leuna 2000 e che è stato oggetto delle decisioni della Commissione N 109/93, NN 11/93 e N 543/94 è compatibile con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87 del trattato CE. L'esecuzione completa delle misure d'aiuto per un importo di 647 milioni di EUR (1 265,5 milioni di DEM) è quindi autorizzata. Tale importo comprende la somma di 61,4 milioni di EUR (120 milioni di DEM) che era stata autorizzata nella decisione della Commissione relativa all'accordo di transazione (N 94/98).

Articolo 2

La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 30 ottobre 2002.

Per la Commissione

Mario MONTI

Membro della Commissione

⁽¹⁶⁾ Più i relativi interessi.